

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 27/10/2022

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N 20 DEL 19/10/2022 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE

IL SINDACO

Visti

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che

- Il Comune di Rho è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visti

- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Visti

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Considerato che

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;

Considerato altresì che

- Le temperature registrate sul territorio della Città Metropolitana di Milano dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale.

Considerato altresì che

- Il Comune di Rho è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, facendo scattare l'attivazione delle limitazioni temporanee di primo livello;

Ritenuto pertanto che

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- L'art 7 della DGR XI-3502 DEL 05/08/2020;
- L'art 14 della DGR XI-5360 DEL 11/10/2021,

- L'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;
- L'art. 71 dello Statuto del Comune di Rho;
- Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici come definiti dal D.Lgs 48/202 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio:

- a) Riduzione del periodo di esercizio dal 03.11.2022 al 07.04.2023;
- b) Funzionamento massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione degli impianti termici che utilizzino sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- c) Riduzione di 1 °C della temperatura dell'aria indicata all'art 3 comma 1 , del DPR n.74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 e dalla DGR 5360/2021 al punto 14 comma 1 ossia 17°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili e 19°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici:

Sono fatte salve le deroghe vigenti:

- Per gli impianti alimentati NON a gas disciplinate dalla DGR 3502/202;
- Per gli impianti alimentati a gas naturale disciplinate dal D.M. 383/2022 eccettuato quanto sopra disposto al punto b) per gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione anche mediante il sito internet comunale.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Andrea Orlandi